

***Senato della
Repubblica***

DDL 2426/S

DL FISCO E LAVORO

**AUDIZIONE ANCE
2 novembre 2021**

Introduzione

L'Ance da sempre ha posto i temi della prevenzione degli infortuni, della salute dei lavoratori e la lotta al lavoro nero in posizione preminente, rendendola oggetto di attenzione e di azioni concrete.

E' unanimemente riconosciuto che, tra le associazioni di categoria del mondo industriale, l'Ance è quella che destina alla formazione e alla sicurezza sul lavoro le maggiori risorse economiche, organizzative ed intellettuali: si tratta di risorse nazionali e territoriali che sono tanto più necessarie in un settore in cui prevalgono le aziende di piccola o piccolissima dimensione e che sentono fortissima l'esigenza di assistenza qualificata.

Fare sicurezza in edilizia è sicuramente più difficile che in altri settori industriali: nelle costruzioni ogni prodotto è un prototipo con i suoi problemi specifici; nel settore esistono rischi che in altre attività non si presentano; la dimensione media delle aziende è assai ridotta; il rischio è continuamente mutevole nello spazio e nel tempo.

La conseguenza immediata di questa situazione oggettiva è che l'impegno nella lotta ad infortuni e tecnopatie deve essere sempre più forte, come l'azione dell'Ance dimostra.

La battaglia contro il fenomeno infortunistico non può essere combattuta esclusivamente inasprendo l'apparato sanzionatorio esistente, ma devono essere individuate nuove strategie di intervento sul fronte della prevenzione, che siano in grado di agire a un livello profondo, aggredendo alle radici un problema che ha ancora dimensioni inaccettabili per un Paese moderno.

Per questo è necessario continuare ad accrescere la cultura della sicurezza, degli imprenditori e di tutti i soggetti che operano in cantiere, compresi i lavoratori, per consentire di operare in un tessuto competitivo, sano e trasparente.

Cultura della sicurezza sin dai banchi di scuola

La sicurezza andrebbe promossa come vero e proprio fattore culturale, introducendo la materia sui banchi di scuola e trasmettendone i valori agli studenti, che saranno lavoratori e imprenditori del domani.

La materia della sicurezza dovrebbe diventare parte integrante ed obbligatoria dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (ITS), che, in sinergia con i nostri organismi paritetici, dovrebbero rappresentare un canale preferenziale per l'accesso al mondo del lavoro di figure altamente qualificate.

Anche i nuovi corsi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia dovrebbero ricomprendere la materia della sicurezza nei corsi di studio con esame finale.

Nessuna norma, nessun sistema di prevenzione e controllo, per quanto severi, possono risultare realmente efficaci se non interviene in ciascuno di noi la consapevolezza che la tutela della sicurezza propria e di quella altrui è un dovere sociale, prima che un diritto.

Si ritiene, pertanto, che tutti coloro che operano in cantiere, compresi coloro che appartengono a settori i cui rischi tipici non sono quelli propri dell'edilizia, dovrebbero ricevere uguali tutele dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e della formazione, anche mediante gli organismi paritetici del sistema.

Tutte le imprese che a diverso titolo operano nel cantiere, quindi, concorrerebbero ad attuare un sistema operoso e di sinergia qualitativa per la tutela di coloro che vi lavorano, attraverso interventi formativi ad hoc.

Tali interventi devono riguardare anche i lavoratori autonomi, per i quali, ad oggi, la normativa non prevede obbligo di formazione se non in rarissimi casi.

Per questo sarebbe auspicabile un **Patto di cantiere** nel quale tutte le imprese e tutti i lavoratori si impegnino ad adottare comportamenti adeguati e a seguire scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione di istituzioni e organismi di controllo, attraverso il supporto degli Enti bilaterali di settore.

Ruolo della bilateralità

Su tale aspetto, l'impegno dell'Ance per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro ha portato, infatti, al varo di scelte contrattuali fondate sul principio della bilateralità, con il sindacato dei lavoratori.

Il sistema bilaterale in edilizia è costituito da oltre 200 enti paritetici sull'intero territorio nazionale, deputati alla regolarità delle imprese, alla formazione ed alla sicurezza sul lavoro.

Tali enti sono quelli "costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. ee), del Testo unico sulla sicurezza, le cui attività sono state riportate all'articolo 51.

Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha integrato il medesimo articolo 51, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, da emanarsi entro 180 giorni dal 22 ottobre scorso.

La nostra associazione vorrebbe dare un contributo per la definizione dei summenzionati criteri.

L'attuale formulazione dell'articolo 51 prevede, inoltre, che i dati delle imprese che hanno aderito a tali enti e quelle che hanno svolto l'attività di formazione da essi organizzata, i dati del RLST e quelli relativi al rilascio delle asseverazioni, verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'ente bilaterale edile, primo ad organizzarsi con regole certe, ha predisposto una prassi di riferimento, ormai diventata norma UNI, alla quale, ai fini del rilascio dell'attestazione suddetta, devono attenersi tutti gli organismi paritetici presenti sul territorio nazionale.

L'ANCE sta lavorando molto per sensibilizzare le imprese sull'importanza di investire sull'organizzazione aziendale, poiché ritiene che l'adozione di un modello organizzativo sulla sicurezza sia un indicatore oggettivo dello sforzo concreto di un datore di lavoro di prevenire gli incidenti in cantiere.

Le modifiche volte a rafforzare il ruolo degli organismi paritetici sono molto positive, ma è necessario agire affinché sempre più imprese, nell'ottica della prevenzione, ricorrano ai tecnici qualificati che operano presso tali enti.

Si rileva, al proposito, che il costo degli organismi paritetici è interamente sopportato dalle imprese edili e, in particolare, per la formazione e la sicurezza, le imprese pagano un contributo pari a circa l'1%, ossia risorse pari a circa 60 milioni di euro annui.

Le visite di assistenza presso i cantieri sono in media pari a 40.000 e le ore di formazione erogata sono più di 244 mila.

Il contributo è destinato alla promozione, all'organizzazione e all'attuazione, nei singoli ambiti territoriali, di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore (le 16 ore preassuntive obbligatorie), iniziative di formazione continua, formazione in materia di sicurezza, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai ed impiegati, secondo le esigenze del mercato del lavoro

locale.

La nostra associazione ritiene che sia necessario un intervento volto a sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia. Peraltro, le risorse potrebbero essere reperite attingendo al contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondimpresa.

Incentivi ed agevolazioni per le imprese virtuose

L'imprenditore non sempre sceglie di intraprendere percorsi virtuosi, quale quello dell'asseverazione: troppo pochi sono gli "stimoli" ad investire in tal senso.

Andrebbero previsti ulteriori incentivi, riconoscimenti ed agevolazioni per le imprese virtuose che adottano ed implementano, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici, un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, e che intraprendono il percorso dell'asseverazione presso l'organismo paritetico territoriale.

Le disponibilità di cassa dell'Inail andrebbero utilizzate per creare un sistema di sostegno e di riduzione dei costi alle imprese che vogliono distinguersi per il particolare impegno in tema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e che scelgono soluzioni organizzative che portano ad un riconosciuto miglioramento delle condizioni di lavoro.

Provvedimenti per contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Con riferimento alla nuova disciplina della sospensione dell'attività, si rilevano alcune criticità.

Il meccanismo normativo recentemente introdotto rende obbligatoria l'adozione della sospensione da parte degli organi di vigilanza ed amplia gli illeciti presupposto per la sua adozione con un'ipotesi (omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) che estende eccessivamente la discrezionalità dell'ispettore. È stata infatti introdotta una condizione omissiva (omessa vigilanza) la cui dimostrazione avviene in giudizio successivamente.

È stato, inoltre, eliminato il requisito della reiterazione, per cui la sospensione opera anche in caso della prima violazione (a prescindere dalla gravità della violazione e dalla presenza di un pericolo concreto ed attuale).

Le gravi violazioni di cui all'allegato I non evidenziano ipotesi di pari rilevanza in termini di gravità o pericolosità.

Ad esempio la mancanza di un aggiornamento della formazione, anche di un solo lavoratore, (per la quale il datore di lavoro possiede documentazione che attesta un ritardo dovuto alle tempistiche di organizzazione dei corsi) è considerata grave al pari della mancata valutazione dei rischi.

Il provvedimento appare, pertanto, finalizzato ad incrementare l'incisività di un provvedimento sanzionatorio, senza, purtroppo, introdurre elementi prevenzionali incisivi.

Notifica preliminare

Il decreto legge ha modificato, infine, l'articolo 99 sulla notifica preliminare.

La nostra associazione ritiene che, per garantire la tutela ed il controllo della sicurezza, andrebbero coinvolte le casse edili territorialmente competenti, già prima dell'avvio dei cantieri, nel momento dell'invio, da parte del committente, delle notifiche preliminari.

Con la nuova formulazione, è previsto che le notifiche alimenteranno una apposita banca dati, istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per la quale è prevista una interoperabilità con le banche dati esistenti.

Andrebbe data immediata attuazione all'estensione, a tutto il territorio nazionale, del sistema on line di trasmissione della notifica preliminare che coinvolga anche le Casse Edili.

Questo apporterebbe un significativo contributo in ordine alla semplificazione dell'attività burocratica di imprese, professionisti e committenti, che fruirebbero di un "cruscotto" riassuntivo di tutte le notifiche inviate. Inoltre, si ottimizzerebbe l'interazione tra i diversi organi, al fine di ottenere una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, anche in considerazione di una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare permetterebbe infine una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, nonché la possibilità di costituire una banca dati di settore anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.

Il contrasto a forme elusive in materia del lavoro ha, infatti, sempre rappresentato una priorità dell'Ance che è a favore della regolarità e della trasparenza, contro qualsiasi forma di sfruttamento delle maestranze.

La nostra associazione, assieme alle parti sociali del settore, lo

scorso 10 settembre, ha definito un accordo per dare vita ad un sistema di verifica della congruità della manodopera, da effettuarsi tramite le casse edili, al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni di dumping contrattuale che alterano la regolare concorrenza tra le imprese e mettono a rischio i lavoratori, recepito nel decreto del ministero del lavoro n. 143 del 25 giugno 2021.

Lo strumento della notifica preliminare consentirebbe, quindi, alle casse edili, un controllo più efficace della regolarità attraverso una diretta conoscenza dei cantieri operativi sul territorio nazionale.

Andrebbe, inoltre, apportata una modifica per estendere l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 157 del TU sicurezza, in capo al committente, riferibile, attualmente, solo ai casi di mancata trasmissione del documento, prima dell'inizio dei lavori, anche ai casi di mancato aggiornamento dello stesso, nonché ampliare le informazioni ivi contenute.